

POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO TASSE

Per gli studenti iscritti ai corsi di Studio del Politecnico di Bari

A.A. 2018 - 2019



INDICE

Art. 1 Norme generali	3
Art. 2 Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E. per prestazionallo studio universitario	
Art. 3 Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico	6
Art. 3a Definizione contributo ritardato pagamento	6
Art. 4 Esoneri	6
Art. 4a Esonero totale	7
Art. 4b Esonero parziale	8
Art. 4c Esonero contributi per merito	8
Art. 4e Casi particolari	
a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:	10
b) Studenti rinunciatari	10
c) Secondo titolo di studio	11
d) Studenti non-comunitari	
e) Studenti a tempo parziale	11
Art. 5 Controllo dei dati	12
Art. 6 Tassa Regionale ADISU	12
Art. 7 Corsi Singoli	12
APPENDICE	13
Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2017/2018	
Tabelle di riferimento	1/1



REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE A.A. 2018/2019

PREMESSA

Per poter usufruire dei servizi erogati dal Politecnico di Bari è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

L'importo del contributo omnicomprensivo annuale, i termini di pagamento, i modi e gli eventuali esoneri da applicare al contributo omnicomprensivo sono regolati dal presente regolamento a partire dall'a.a. 2018/2019.

Art. 1 Norme generali

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti devono versare all'Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

Per i dottorandi in regime di co-tutela tra il Politecnico di Bari e università straniere, specifiche diposizioni, anche in deroga al presente Regolamento, potranno essere previste dai singoli Accordi o Convenzioni stipulate con gli Atenei partner.

Il contributo omnicomprensivo annuale copre i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, et cetera).

Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ADISU Puglia, tale tassa verrà riversata, ai sensi della legge Regionale n° 18 del 2007, alla stessa Agenzia.

Tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Ad eccezione di ADISU E BOLLO.

Un regolamento apposito stabilirà il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai Master I e II livello, corsi o scuole di specializzazione.

In applicazione della Legge 11/12/2016 n° 232 gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo omnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo omnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

In relazione all'applicazione della nuova "NO TAX AREA" si considerano i seguenti requisiti

- a) lo studente è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico lo studente ha conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10 crediti formativi universitari**; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ha conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25 crediti formativi**.

I crediti considerati nel calcolo sono esclusivamente quelli previsti dal piano statutario dello studente, sono esclusi i crediti sovrannumerari, i crediti rinvenienti da esami riconosciuti salvo quelli che hanno la data di superamento compresa nell'intervallo considerato (es. 10 agosto 2017 – 10 agosto 2018, l'esempio ha carattere meramente esemplificativo l'intervallo temporale va inteso relativamente ai dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione). Sono considerati validi ai fini del calcolo dei crediti gli esami



sostenuti in ERASMUS e riconosciuti dal Politecnico di Bari a condizione che siano stati superati nell'intervallo di tempo su indicato (agosto-agosto); ad eccezione di quelli riconosciuti come sovrannumerari,

Il contributo omnicomprensivo annuale sarà così determinato

ISEE STUDENTE	Requisiti Soddisfatti	Calcolo Tassa	Note
<i>ISEE</i> ≤ 15.000€	a), b)	ESONERATO (0€ dovuti)	Per l'iscrizione al primo anno accademico sia delle lauree triennali che magistrali vale solo il requisito economico
15.000€ < <i>ISEE</i> ≤ 19.500€	a), b)	FORMULA in appendice	La tassazione non può superare il 7% max della quota di ISEE eccedente i 13.000€
<i>ISEE</i> > 19.500€	a), b)	FORMULA in appendice	
<i>ISEE</i> ≤ 15.000€	a)	200€	
ISEE > 15.000€	a)	Il risultato della formula aumentato del 5% più 200 €. L'importo della tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso i € 3000.	
Qualsiasi	a)	Nel caso in cui il numero di cfu ottenuti nell'anno solare precedente sia inferiore a 5 cfu (studenti inattivi) il risultato della formula verrà aumentato del 10% più 200€. L'importo della tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso i € 3000.	
ISEE <= 30.000 €	b)	il contributo omnicomprensivo sarà calcolato con il risultato della formula aumentato del 15% più 200€. L'importo della tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso i € 3000.	Il contributo omnicomprensivo risultante dal calcolo tassa non potrà superare la soglia del 7% aumentata del 50% del Valore (ISEE − 13.000€).
ISEE > 30.000 €	b)	il contributo omnicomprensivo sarà calcolato con il risultato della formula aumentato del 15% più 200€. L'importo della tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso i € 3000.	
Qualsiasi	Nessuno	Il risultato della formula aumentato del 15% più 200 €. <u>L'importo della</u> tassa così calcolato non potrà superare in qualunque caso i € 3000	

Il contributo **omnicomprensivo annuale massimo** per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000 non potrà superare in nessun caso € 2.200,00 esclusi contributo ritardato pagamento e incrementi dovuti al non rispetto dei requisiti di cui alla lettera a e b.

Il contributo omnicomprensivo è ripartito in **quattro** rate:



- 1) **Prima Rata** comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il Portale ESSE3
 - Bollo Virtuale vigente.
 - Quota base tassa Regionale ADISU (vedi tabelle di riferimento in appendice).

La rata per gli immatricolati dovrà essere pagata entro la data prevista nei bandi di concorso per l'ammissione alle lauree ad accesso programmato; per le iscrizioni ad anni successivi e le immatricolazioni per corsi di laurea non ad accesso programmato la data sarà fissata annualmente dal Senato Accademico. Il pagamento della prima rata attiva l'immatricolazione/iscrizione.

La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o conguaglio da parte del Politecnico.

- 2) **Seconda Rata, emessa <u>entro il 24 gennaio</u> al termine dell'acquisizione dell'ISEE** per le prestazioni agevolate per il diritto agli studi universitari dall'INPS comprenderà:
 - 28% della rata calcolata con la FORMULA riportata in appendice;
 - Saldo della Tassa Regionale ADISU;

la stessa avrà scadenza <u>28 febbraio</u> e attiverà definitivamente l'immatricolazione/iscrizione consentendo di effettuare gli esami di profitto. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

- 3) Terza Rata con scadenza 31 maggio:
 - è pari al restante <u>36%</u> della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice.** In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.
- 4) Quarta Rata con scadenza 31 luglio:

è pari al restante <u>36%</u> della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice.** In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria (Gennaio - Aprile) sono esonerati dal pagamento delle rate di iscrizione all'anno successivo (1^ e 2^) solo e unicamente se al 31 dicembre hanno superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio ad eccezione del tirocinio e della prova finale, per piano di studio si intendono tutti gli esami necessari a raggiungere il numero dei cfu totali per il conseguimento del titolo.

A coloro i quali conseguiranno il titolo di laurea triennale nella sessione straordinaria e si immatricoleranno nel l'anno accademico in corso ad un corso di laurea magistrale del Politecnico di Bari, sarà conguagliata la seconda rata, indispensabile per poter sostenere gli esami da gennaio ad aprile, con le rate relative alla t2, t3 e t4 fino a concorrenza delle stesse senza rimborso per eventuali crediti maturati. Sono escluse le tasse ADISU e i bolli.

(es. lo studente che si laurea alla Triennale tra gennaio e aprile 2019 sostenendo uno o più esami nel medesimo periodo e si immatricola ad un corso di laurea magistrale nel Politecnico di Bari entro la scadenza prevista per l'a.a. 2018/19 avrà diritto a detrarre l'importo della T2, relativa all'a.a. 2018/2019, pagata per la laurea triennale dalla T2; T3 e T4 relative all'a.a. 2018/2019 della laurea magistrale fino a concorrenza di queste ultime eventuali ulteriori crediti non saranno rimborsati)

Tutti gli studenti che non si trovano nella condizione sopra descritta sono tenuti al pagamento delle rate di iscrizione $(1^{\circ} e 2^{\circ})$ che non saranno soggette a rimborso.

Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori e qualsivoglia forme di tassazione non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori relativi al normale svolgimento del percorso di studio.

Art. 2

Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

L'attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario, di cui all'art 8 del D.P.C.M. n° 159/2013, riassume la situazione economica del nucleo familiare. In base a tale attestazione sarà calcolata la rata annua così come descritto all'art. 1.

L'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio va richiesta obbligatoriamente ogni anno solare prima dell'iscrizione e/o immatricolazione che dovrà avvenire entro le date stabilite annualmente dal Senato Accademico.



Il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio **pervenute all'INPS entro il 31.12 dell'anno precedente** sino al 15 gennaio di ogni anno accademico (es: per l'anno accademico n/n+1 il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE sino al 15 gennaio dell'anno n+1 s**e pervenute all'INPS entro il 31.12 subito precedente**).

In assenza di I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario verrà assegnato d'ufficio il contributo omnicomprensivo annuale massimo, lo stesso verrà applicato anche agli studenti per i quali, a seguito delle verifiche e dei controlli periodicamente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'attestazione ISEE risulti mendace e/o non veritiera.

Non saranno accettate in alcun modo attestazioni ISEE differenti da quelle per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Non saranno altresì accettate attestazioni ISEE in formato cartaceo.

Per consentire di calcolare al meglio il contributo omnicomprensivo è auspicabile **che tutti gli studenti** producano la documentazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Art. 3 Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico

Il mancato pagamento della prima rata, non abiliterà l'immatricolazione/iscrizione e lo studente non potrà in alcun modo sostenere alcuna attività didattica per l'a.a. di riferimento; inoltre il pagamento <u>oltre i termini di scadenza non consentirà l'acquisizione della dichiarazione ISEE con la conseguente attribuzione della fascia massima di contribuzione</u>

In caso di pagamento della seconda, terza e quarta rata fuori dai termini previsti, dovrà essere applicato un contributo per il ritardato pagamento come da art. 3a.

Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna della eventuale modulistica. Tali scadenze saranno considerate perentorie.

Art. 3a Definizione contributo ritardato pagamento

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l'addebito di un contributo di ritardato pagamento proporzionato all'entità del ritardo. Secondo la tabella di seguito riporta:

Importo del con- tributo ritardato pagamento	Periodo di ritardo
€ 50	Dal giorno successivo alla scadenza e fino a 30 giorni di ritardo (*)
€ 80	Tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento (*)
€ 110	oltre 61 giorni dalla data di scadenza del pagamento (*)

(*)naturali e consecutivi

Art. 4 Esoneri

Per l'anno a.a. 2018/2019 sono state individuate le seguenti categorie di esoneri riportate successivamente.. Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo gli studenti il cui importo annuale del contributo omnicomprensivo risulti minore di €10 ad esclusione di merito ed esonero. Pertanto tale esenzione si applica agli studenti in regime di tempo parziale (part-time) la cui rata annuale è minore di 5€.

Si specifica inoltre che per gli studenti part-time: in caso di rinuncia al part-time gli stessi sono tenuti al pagamento dell'intera rata calcolata in base al regolamento dell'anno corrente.

Si precisa inoltre che, contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono soppresse tutte le altre tipologie di esoneri non espressamente previste dal presente regolamento



Art. 4a Esonero totale

Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle tasse in favore di specifiche categorie di studenti, comprese le Scuole di Specializzazione. Di seguito sono elencate le tipologie di esonero.

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi

- i beneficiari di borsa di studio ADISU;
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio bandite dall'A.DI.S.U. non percepiscono la borsa di studio per insufficienza di fondi);
- i beneficiari di borsa di studio Politecnico (se previste per immatricolazioni e/o iscrizioni);
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66% (gli studenti non pagano le relative sovrattasse); La concessione dell'esonero, a partire dall'A.A. 2018-2019, <u>è subordinato alla presentazione del verbale di accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992</u>, n. 104.
- le studentesse e gli studenti per l'anno di nascita di ciascun figlio; si specifica che tali studentesse/i sono esonerate dal pagamento delle tasse, ma non possono sostenere esami nel periodo corrispondente. (esempio figlio nato 2017 esonero applicato a.a. 2018/2019)
- Agli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre che l'invalidità anche l'inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118. Per poter beneficiare dell'esonero indicato, gli studenti dovranno essere iscritti in posizione regolare e dovranno allegare alla domanda, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) rilasciata dall'INPS, la certificazione rilasciata dall'ente di riferimento che dimostri di appartenere a una delle categorie indicate nel citato art. 30 della Legge 118/71 e un'autocertificazione del proprio stato di famiglia.
- Gli studenti Atleti di alto livello così come da regolamento deliberato dal C.d.A. del Politecnico di Bari che abbiano preso parte nell'anno solare di iscrizione nel Corso di studio (es.: anno solare 2017 per l'a.a. 2017-2018; anno solare 2018 per l'a.a. 2018-19) a Campionati Internazionali quali Olimpiadi, Mondiali ed Europei Assoluti o di Categoria e/o Campionati Nazionali Assoluti o di Categoria nelle discipline olimpiche o paraolimpiche invernali o estive, o nelle discipline riconosciute dal C.O.N.I, oppure siano stati convocati nelle nazionali assolute o di categoria delle medesime discipline sportive, in qualità di Atleti. Non verranno considerati i campionati nazionali organizzati da Enti differenti dalle Federazioni. Potranno usufruire del presente beneficio solo gli studenti iscritti ad un anno previsto dalla durata regolare del Corso di laurea o Fuori Corso per un numero di volte pari massimo alla durata regolare del Corso di laurea medesimo (Es.: 3° Anno oltre la durata legale del Corso di Laurea per gli iscritti alle Lauree Magistrali/Specialistiche di durata biennale, 5° anno oltre la durata legale del Corso di Laurea per i Corsi di laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo unico).
- Per l'ottenimento dell'esonero gli atleti dovranno attestare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'apposito regolamento:
 - per gli sport di squadra un numero di presenze minimo pari a 2/3 delle gare disputate nell'anno precedente a quello d'iscrizione;
 - per gli sport individuali l'effettiva partecipazione ai campionati nazionali nell'anno precedente a quello d'iscrizione;

Tutti gli atleti dovranno comunque attestare il proprio impegno orario settimanale e annuale per lo svolgimento degli allenamenti. Per tutto quanto qui non espressamente riportato continua ad avere validità l'apposito regolamento.



Art. 4b Esonero parziale

Sono esonerati parzialmente con una decurtazione del 50% delle tasse, dei contributi e delle sovrattasse

- gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%;

Altre tipologie di esonero parziale:

Gli esoneri parziali di seguito riportati saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della riduzione indicata.

Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita, la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell'importo del contributo omnicomprensivo:

- Studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una riduzione di 100 €;
- Studenti orfani di un genitore con l'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore ai 30.000.00 euro fruiscono di una riduzione di 50 €

Le tipologie di esonero sopra elencate dovranno risultare dall'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e dovranno essere richieste secondo le modalità e i termini indicati dalla segreteria studenti in un apposito avviso che verrà pubblicato su <u>www.poliba.it</u> entro il mese di novembre di ogni anno.

In caso di contestuale presenza di "altre tipologie di esonero parziale" verrà applicato unicamente la tipologia di esonero più favorevole allo studente.

Art. 4c Esonero contributi per merito

Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell'importo dei contributi che lo studente deve versare nell'A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito.

Gli esoneri parziali saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della riduzione indicata. Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell'importo del contributo omnicomprensivo.

Di seguito sono descritte le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, distinguendo fra: immatricolati alle Lauree Triennali o a Ciclo Unico, iscritti ad anni successivi al primo, immatricolati alle Lauree Specialistiche e Magistrali.

L'esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi verrà applicato l'esonero più favorevole allo studente.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle A e B:

Tab A Diploma di maturità in centesimi

Votazione Diploma (V)	100	94<=V<100
Riduzione contribuzione (max) (*)	180 €	150 €

^(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.



Tab B Diploma di maturità in sessantesimi

Votazione Diploma (V)	60	56<=V<60
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 180	€ 150

^(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (Magistrale)

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella C:

Tab C

Votazione Laurea L3 (V)	110	105<=V<110
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 220	€ 150

^(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del numero di CFU acquisiti entro il 31 Dicembre dell'A.A. in corso e della votazione media degli esami, facendo riferimento alle seguenti tabelle, sono compresi nel computo dei cfu necessari per ottenere la riduzione per merito, gli esami che riportano come esito finale un'idoneità, gli stessi sono esclusi dal calcolo della media necessaria ad ottenere la riduzione per merito. Si specifica che la media utilizzata per il calcolo del merito è la media aritmetica. Sono escluse le idoneità senza cfu.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL triennali di I livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella D:

Tab D

Media Voti(**)	28<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50(*)	€ 200,00
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*)	€ 250,00
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100(*)	€ 200,00
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100(*)	€ 250,00
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150(*)	€ 150,00

^(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. (**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella E:

Tab E

Media Voti(**)	28<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50 (*)	€ 200,00
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*)	€ 250,00

^(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. (**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato



Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella F:

Tab F

Media Voti (**)	28<=V<=30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50 (*)	€ 200,00
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50 (*)	€ 250,00
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100 (*)	€ 200,00
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100 (*)	€ 250,00
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 120<=CFU<=150 (*)	€ 200,00
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>150 (*)	€ 250,00
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 160<=CFU<=200 (*)	€ 200,00
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>200 (*)	€ 250,00
6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=260 (*)	€ 150,00

(*)Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo (**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato

Art. 4e Casi particolari

a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:

- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l'anno accademico in cui si immatricolano al Politecnico;
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all'anno per il quale viene ottenuto il riconoscimento:
- per coloro che hanno ottenuto la convalida di attività didattiche in seguito a passaggi o trasferimenti, nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati.

b) Studenti rinunciatari

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario, non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato e lo stesso, qualora abbia corrisposto soltanto una parte della tassazione dovuta, non è tenuto a completarne il pagamento nel caso in cui presenti regolare richiesta di rinuncia agli studi entro il 30 Aprile dello stesso anno. Nel caso in cui lo studente presenti la domanda di rinuncia dopo il 30 Aprile sarà tenuto, per poter perfezionare la rinuncia stessa, a versare contestualmente tutte le rate relative all'anno accademico nel quale effettua la rinuncia stessa.

Gli studenti che abbiano effettuato la rinuncia presso il Politecnico di Bari e che successivamente si reimmatricolino al Politecnico devono, qualora intendano recuperare la propria precedente carriera, versare, per il primo anno di iscrizione, una sovrattassa pari al contributo omnicomprensivo dell'anno accademico corrente, calcolato in base al proprio valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitarie.

Ove sia possibile il recupero della carriera pregressa lo stesso verrà effettuato automaticamente. Il riconoscimento dei crediti e l'immatricolazione eventualmente con abbreviazione della carriera, nonché le modalità di trasferimento che comportano l'iscrizione ad anni successivi per i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, nonché per i Corsi di laurea quinquennali a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura trattandosi di corsi ad accesso programmato, verranno stabilite, per ogni



anno accademico, nell'ambito dei Regolamenti e dei Bandi di Concorso emanati per regolamentare l'accesso ai vari Corsi di Laurea.

Lo studente che non intenda recuperare la propria precedente carriera, rinunciando a tutti i CFU precedentemente acquisiti, è esonerato dal pagamento della sovrattassa.

c) Secondo titolo di studio

Gli studenti che si immatricolano ad un CdL di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), e che sono già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario non possono usufruire di alcun beneficio, di merito per tutti gli anni di iscrizione.

Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'importo contributivo corrispondente a quanto previsto dal calcolo sull'ISEE con la formula in appendice.

d) Studenti non-comunitari

Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti italiani.

Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE),

Ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero. Lo studente deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile alla pagina web di ateneo www.poliba.it, seguendo il percorso studenti →modulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno precedente all'anno accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all'A.A. 2017/2018 dovrà essere prodotta l'attestazione dei redditi redatta nel 2016) e devono essere espresse nella moneta locale.

Studente non dell'Unione Europea proveniente da Paese con un basso indicatore di sviluppo umano

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. n° 689/2015. E' tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Studente apolide o rifugiato politico

Ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

e) Studenti a tempo parziale

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo possono accedere all'iscrizione modalità "tempo parziale" i soli studenti che si debbano iscrivere ad un anno regolare di corso. Sono esclusi dalla possibilità gli studenti che si iscrivono fuori corso.

Lo studente che decide di optare per il "tempo parziale", prevede di non poter dedicare la totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico.



Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione raddoppiano il tempo per conseguire i CFU/anno.

In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre per ogni anno di tempo parziale, compresi eventuali cfu relativi ad anni precedenti. Nel caso in cui lo studente volesse farsi riconoscere i crediti eccedenti i 30 cfu consentiti per anno, lo stesso decadrà dalla condizione di studente tempo parziale. Lo studente in tal caso verrà considerato studente a tempo pieno e dovrà obbligatoriamente saldare la differenza delle tasse universitarie.

Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio secondo quanto riportato all'art. 2 del presente Regolamento.

Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione integralmente la Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il contributo omnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.

Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) presentando domanda sino al 30 Aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti.

Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di nessuna altra agevolazione economica legata sia al merito che al reddito salvo la collocazione nella propria fascia contributiva derivante dall'attestazione ISEE inserita nel portale ESSE 3 per l'anno accademico di riferimento.

Art. 5 Controllo dei dati

Il Politecnico di Bari provvederà all'assegnazione del contributo omnicomprensivo massimo in caso di violazioni o irregolarità riscontrate e segnalate a questa Amministrazione da parte dell'Autorità competenti.

Art. 6 Tassa Regionale ADISU

I limiti di reddito, definiti sulla base dell'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, fissano anche l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) che lo studente dove versare al Politecnico di Bari.

La Tassa Regionale ADISU all'interno della Prima Rata avrà un importo pari ad €120,00 non rimborsabile ne conguagliabile.

Durante la procedura di calcolo del contributo omnicomprensivo, a fronte dell'importo del reddito, in base al valore dell'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sarà determinato l'eventuale ulteriore importo della Tassa ADISU da versare con la seconda rata, in funzione di quanto definito come nella tabella di riferimento ADISU in appendice.

Art 7 Corsi Singoli

L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata solo dagli studenti già in possesso di un titolo di laurea triennale/quinquennale/magistrale. L'importo da versare per l'iscrizione al corso singolo è di € 310,00 per ogni singolo insegnamento.



APPENDICE

Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2018/2019

$$T = \begin{cases} 0 & ISEE \le \text{£ } 15.0000 \\ 0.07 * (ISEE - \text{£ } 13000) & \text{£ } 15.000 < ISEE \le \text{£ } 19.500 \\ 1 * \left(700 * \frac{ISEE - \text{£ } 30000}{\text{£ } 30000} + 700\right) & ISEE > \text{£ } 19.500 \end{cases}$$

T = TASSA

T_{max} = € 2200 per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000

Vai al simulatore



Tabelle di riferimento

Bollo Virtuale al valore legale vigente

Limiti di Reddito in base	ADISU
all'I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo	Tassa Regionale per il Diritto
studio universitario	allo Studio
(valori in Euro)	(valori in Euro)
Fino a 23.000	€ 120,00
Da €. 23.000,01 e €. 46.000,00	€ 140,00
Oltre €. 46.000,00	€ 160,00

Importi annuali anno accademico 2018-2019	
Contributi Fissi Studenti Stranieri Extra Comunitari	€ 310,00
Tassa di Ricognizione	€ 230,00
Tassa valutazione preventiva carriera pregressa(*)	€ 50,00
Tassa di Congedo	€ 200,00
Tassa annullamento decadenza (la tassa è dovuta per ogni anno intercorso tra l'anno di decadenza e la domanda di annullamento decadenza. Le tasse eventualmente versate nel periodo intercorso non sono rimborsabili)	€ 244.00
Costo pergamena di laurea (da pagare uno sola volta per ogni titolo conseguito comprende costo stampato, bolli per la pergamena) (**)	€ 83,00
Corso singolo	€ 310

^(*) la tassa non è dovuta per la valutazione dei requisiti di ammissione alle lauree magistrali. (**) in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018